



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

**Copia di Ordinanza Sindacale**  
N. 20 del 20-05-2014

**OGGETTO:**

Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali a posto fisso e su suolo pubblico, sale gioco e limiti alle emissioni sonore.

<b>Parte Riservata al Settore II</b>	<b>NOTE</b>
<p>Bilancio _____</p> <p>Titolo _____ Funzione _____</p> <p>Servizio _____ Intervento _____</p> <p>Capitolo _____</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DEL II SETTORE ( F.to Dr. )</p> <p>_____</p>	

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio nella sala delle adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, il Sindaco Nicolo' Coppola, adotta la seguente Ordinanza:



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### IL SINDACO

**Visto** l'art.50 del D.to L.vo 267/2000;

**Vista** la Legge 25.08.1991 n. 287;

**Visto** in particolare l'art. 8 della citata L. 287/1991, che disciplina l'orario di attività;

**Visto** l'art.2 del D.to L.vo147/2012 che modifica l'art. 64 del D.to l.vo 59/2010;

**Vista** la Legge Regionale n.18 del 01/03/1995;

**Vista** la Legge Regionale n.28 del 22/12/1999;

**Visto** il TULPS di cui al regio decreto n.773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii;

**Vista** la precedente Ordinanza N.17 del 04.05.2012;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n.322 del 28/11/2012 relativa a : sanzioni amministrative: modifiche del limite edittale del minimo e del massimo relative alle infrazioni di cui alle ordinanze sindacali - art.6 bis della Legge125/2008;

**Visto** il Decreto Cat.H.1/Mass.- n. 007/12 del Questore di Trapani;

**Sentito** il parere delle Rappresentanze delle Associazioni di categoria, delle Aziende di promozione turistica, delle associazioni dei consumatori, degli utenti e delle forze dell'ordine;

**Tenuto conto** che la Legge 25.08.1991 nr.287 raggruppa gli Esercizi Pubblici nelle seguenti tipologie:

*A - "esercizi di ristorazione per la somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari";*

*B - "esercizi di somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia - Bar, caffè, gelateria, pasticceria, esercizi similari;*

*C - "Esercizi di tipologia A e B in cui la somministrazione di Alimenti e Bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari";*

*D - "Esercizi di tipologia B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione";*

**Visto** il D.P.C.M. 1 marzo 1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore ammissibile negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni;

**Vista** la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze prot.2011/30011/giochi/UD del 27/11/2011.

### ORDINA

A decorrere dalla data della presente che le attività produttive di seguito elencate nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo seguano anche le seguenti disposizioni in merito agli orari di



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

apertura e di chiusura al pubblico:

**1) Pubblici Esercizi:**

**PERIODO: NOVEMBRE-APRILE**

**Esercizi di tipologia A:**

- Fascia oraria massima: dalle ore 9,00 alle ore 03.00; (18 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

**Esercizi di tipologia B e D:**

- Fascia oraria massima: dalle ore 4,00 alle ore 03.00; (23 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

**Sabato e Prefestivi:**

- Fascia oraria massima: dalle ore 5,00 alle ore 03.00; (22 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

**Esercizi di tipologia C:**

- Fascia oraria da rispettare: dalle ore 21,00 alle ore 03.00; (6 ore).

**PERIODO: MAGGIO-OTTOBRE**

**Esercizi di tipologia A:**

- Fascia oraria massima: dalle ore 9,00 alle ore 03.30; (18,30 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

**Esercizi di tipologia B e D:**

- Fascia oraria massima: dalle ore 5,00 alle ore 03.30; (22,30 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.

**Esercizi di tipologia C:**

- Fascia oraria da rispettare: dalle ore 21,00 alle ore 03.00; (6 ore)

**2) Stabilimenti Balneari (Pubblici Esercizi)**

- Fascia oraria massima: dalle ore 8,00 alle ore 02.00; (18 ore)
- Fascia oraria minima: 6 ore a scelta dell'operatore da scegliersi nell'arco della fascia massima sopra indicata.



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### 3) Medie Strutture di vendita ed Esercizi di Vicinato

Per gli esercenti non sussiste alcun obbligo di comunicare l'orario al comune. Unico obbligo è quello di esporre un cartello ben visibile al pubblico onde informare la clientela dell'orario di apertura e chiusura. La Polizia Municipale deve controllare che il cartello dell'orario sia esposto.

### 4) Sale Giochi - Sale Bingo e Bigliardi

Si rinvia al Decreto Cat.H.1/Mass.- n. 007/12 del Questore di Trapani il quale, in via sperimentale, stabilisce che, le sale bingo, sale giochi e bigliardi e per lo svolgimento di altri giochi leciti, osservino il seguente orario di apertura e di chiusura:

- dalle ore 09,00 alle ore 03,00 per le sale bingo, per le sale giochi ove sono installati apparecchi elettronici videogiochi ex art.110 T.U.L.P.S., comma 6 lett.a) e lett.b) e per le sale VTL.
- negli esercizi pubblici, già muniti di autorizzazione di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. e negli esercizi commerciali o pubblici non in possesso di licenza di P.S. ex art. 86, 1° e 2° comma o di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., l'attività accessoria dei giochi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 6 lett. a) e lett.b) segue sempre l'orario dell'attività prevalente.

E' fatto, comunque obbligo ai titolari e gestori di **impedire ai minorenni, prima delle ore 13,00 l'uso degli apparecchi e congegni il cui utilizzo non è, in via generale, loro vietato dalla legge in quanto non comportano vincite in denaro.**

### 5) Attività Commerciali su area pubblica

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche titologia A con posteggio assegnato osserveranno gli orari di vendita stabiliti per gli esercizi di vicinato.

Le attività commerciali del mercatino settimanale osserveranno l'orario dalle ore 07:00 alle ore 13,00.

Nel caso in cui il giorno di mercato del sabato coincida con un giorno festivo, il mercato è anticipato al giorno precedente.

#### DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE E LATTINE

Ai titolari di Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali di vicinato e di medie strutture, delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali, è fatto divieto assoluto di vendere, per motivi di ordine pubblico e di decoro dell'ambiente urbano, dalle ore 22,00 sino alla chiusura dei rispettivi esercizi, bevande di qualsiasi tipo, contenute in bottiglie e lattine, restando invece possibile esclusivamente per i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita fuori dall'esercizio soltanto mediante l'utilizzo di bicchieri monouso per alimenti in plastica o materiale similare.

#### DIVIETO DI METTERE A DISPOSIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 BEVANDE ALCOLICHE

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art.689 del Codice Penale e del parere del Ministero dell'Interno del 24/03/2009 è fatto divieto ai titolari di Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché agli esercenti le attività commerciali ed ai titolari di pizzerie da asporto, rosticcerie, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, gastronomie artigianali ecc. rispettivamente di somministrare e /o mettere a disposizione ai minori di anni 16 bevande alcoliche.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti i Pubblici Esercizi effettueranno una giornata di chiusura per riposo settimanale che deve essere comunicata al Comune unitamente all'orario scelto nell'ambito della fascia massima



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

stabilita.

La giornata di chiusura e l'orario di cui sopra deve essere esposto in modo facilmente percepibile al pubblico tramite un cartellino ben visibile posto all'interno ed all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi misti di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande (A+B) devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente.

**Nel caso gli esercenti non garantiscano dei turni che soddisfino appieno il servizio pubblico, l'Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati, può disporre turni più idonei per la soddisfazione degli interessi generali.**

E' consentito altresì all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura di un'ora rispetto all'orario comunicato, nonché di effettuare una chiusura intermedia fino ad un massimo di due ore consecutive.

I titolari di attività artigianali di rosticceria, pizza al taglio, gelateria, pasticceria e tutte le altre attività artigianali di produzione e di vendita per asporto, possono essere assoggettati, a richiesta, alla presente disciplina oraria relativamente agli esercizi di tipologia D; in tal caso devono comunicare il giorno di chiusura settimanale e gli orari praticati.

Nel periodo Natalizio compreso tra l'8 Dicembre ed il 15 Gennaio, nella settimana precedente e successiva alla Santa Pasqua e nel periodo estivo è facoltativo il riposo settimanale.

In casi eccezionali quali veglioni di Capodanno, Carnevale e simili, l'esercente può chiedere deroga agli orari di cui sopra, presentando apposita richiesta di autorizzazione almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'eventuale variazione degli orari praticati dovrà essere comunicata al Comune almeno 7 giorni prima.

### **Limiti alle emissioni sonore:**

Ai fini dell'applicazione della normativa in tema di emissioni sonore e sue limitazioni nel territorio comunale vengono stabiliti i limiti di sonorità assoluta e gli orari di seguito indicati:

#### **Centro abitato:**

- nella fascia diurna, ossia dalle ore 09,00 alle ore 00,00 dB 60 ;
- nella fascia notturna, ossia dalle ore 00,00 alle ore 3,30 dB 50.

#### **Fuori centro abitato:**

- nella fascia diurna, ossia dalle ore 09,00 alle ore 00,00 dB 90 ;
- nella fascia notturna, ossia dalle ore 00,00 alle ore 3,30 dB 60.

La verifica del rispetto alle limitazioni sonore dovrà essere effettuata alla prima abitazione più vicina al locale.

**Ogni titolare di Pubblico Esercizio dovrà inserire un limitatore con certificazione di corretta installazione e taratura.**

**I gruppi musicali o intrattenitori, nel rispetto dell'ordinanza, se utilizzano impianti diversi da quelli in dotazione nei locali, dovranno comunque inserire un limitatore di decibel,**



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

nel rispetto della taratura.

**Durante l'intrattenimento, in ogni locale, dovrà essere presente un responsabile tecnico del suono.**

**Tutti i soggetti interessati a dotarsi del limitatore di decibel dovranno adeguarsi entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza.**

Le attività interessate al rispetto della presente Ordinanza sono tutte quelle che, a vario titolo, svolgono attività di intrattenimento e svago, nonché somministrazione di alimenti e bevande, dislocate su territorio comunale, compresi i lidi ricadenti su suolo demaniale e ubicati sulla Spiaggia Plaia, la Baia di Guidaloca, Petrolo e Mazzo di Sciacca, con la sola esclusione della frazione turistica di Scopello.

Nei Pubblici Esercizi della frazione turistica di Scopello è consentito, nel periodo 1 maggio - 30 settembre, nelle giornate di venerdì e sabato, esclusivamente musica in acustico o piano bar dalle ore 19,00 alle ore 24,00, e musica folk e tipica siciliana tutte le sere fino alle ore 24,00.

Nell'intero territorio comunale le attività di intrattenimento e svago dei Pubblici Esercizi A e B dovranno avvenire secondo le seguenti prescrizioni e nelle seguenti fasce orarie:

Il programma delle attività da svolgere deve essere comunicato almeno 15 giorni prima della data fissata, l'eventuale variazione dovrà essere comunicata al comune almeno 7 giorni prima.

In via transitoria, tali limiti temporali minimi per le comunicazioni non si applicano nei primi 15 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

**a) musica di sottofondo (senza DJ),**

nel rispetto dei decibel fissati e con taratura degli impianti ai valori indicati

periodo ottobre - aprile **fino alle ore 24,00;**

periodo maggio - settembre **fino ore 01,00 - venerdì e sabato fino alle ore 01,30;**

**b) musica in acustico e piano bar**

tutti i locali potranno intrattenere i clienti con musica in acustico e piano bar dalle ore 19,00 alle ore 23,00.

Gli intrattenimenti all'aperto, all'interno dei dehors, con musica dal vivo, attività di karaoke, musica con DJ o intrattenitore musicale, in deroga alla presente ordinanza, **per non più di una volta a settimana per singolo locale** e nell'interesse delle stesse attività commerciali, sono consentiti, con i seguenti orari:

- **fino alle ore 24,00 per il periodo ottobre- aprile;**
- **fino alle ore 01,30 per il periodo maggio - settembre;**
- **fino alle ore 02,00 per i soli stabilimenti balneari.**

Superati tali limiti di orario, gli intrattenimenti, ove possibile, potranno proseguire all'interno dei locali, con esclusione dei dehors, a porte rigorosamente chiuse e senza diffusione all'esterno, fino all'orario di chiusura;

Oltre le ore 24,00 è vietata, la circolazione dei veicoli e motocicli con impianti stereo accesi a volumi elevati.



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 447/95.

Il Sindaco può concedere, su esplicita richiesta degli interessati da presentare almeno 14 giorni prima, deroghe ai limiti fissati nella presente ordinanza, per manifestazioni di particolare rilievo e di attrattiva turistica.

Gli esercenti sono chiamati a collaborare al mantenimento della quiete pubblica, scoraggiando i comportamenti scorretti di coloro che, in arrivo e partenza dai locali, producono rumori molesti con le autovetture, i motocicli o gli schiamazzi o qualsiasi altra manifestazione rumorosa atta ad arrecare disturbo alla quiete pubblica.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce, a tutti gli effetti, i precedenti provvedimenti riguardo la disciplina oggetto della presente e avrà effetto immediato ed indeterminato e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, a mezzo stampa e pubblicata sul sito [www.castellammaredelgolfo.comune.tp.it](http://www.castellammaredelgolfo.comune.tp.it)

### APPLICAZIONE SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene è punito con l'applicazione delle seguenti **sanzioni amministrative**:

- a) il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza o in mancanza del limitatore di decibel o in assenza della designazione del tecnico del suono ( art.10 comma 1 Legge 447/95);
- b) il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00, nei casi di superamento dei limiti di emissione sonore previste dalla presente ordinanza.(art.10 comma 2 Legge 447/95);
- c) il pagamento di una somma da € 154,94 a € 1.032,91 per la trasgressione relativa alle violazioni previste dall'art.8 (orario di attività Pubblici Esercizi)della Legge 287/91 (art.10 comma 2 Legge 287/91);
- d) il pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la chiusura dell'esercizio a chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione quando richiesta, ovvero senza segnalazione certificata di inizio attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato (art.10 comma 1 Legge 287/91);
- e) nel caso in cui l'operatore economico, titolare di pubblico esercizio non dovesse osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento, limitatamente alle prescrizioni della legge 287/91 e oltre all'applicazione della sanzione, verrà disposto **atto di sospensione dell'attività da un minimo di 24 ore a un massimo di mesi tre**;
- f) il pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 in applicazione dell'art.7 bis del D.to L.vo 267/2000 come determinato dalla G.M. con delibera n. 322 del 28/11/2012 limitatamente alle infrazioni:
  - 1) per la vendita di bevande in bottiglie e lattine oltre le ore 22,00,
  - 2) per il mancato rispetto degli orari delle attività commerciali su aree pubbliche;



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

3) per il mancato rispetto del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16.

4) per la mancata esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e chiusura delle attività commerciali.

5) per la mancata osservanza dell'orario di apertura e chiusura delle sale giochi e dei punti assimilabili di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze prot.2011/30011/giochi/UD del 27/11/2011.

E' ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta contestazione o di notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, nella misura pari al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento.

I messi comunali notificheranno il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo i quali dovranno attivarsi al fine di verificare e fare eseguire il rispetto della presente Ordinanza; le forze dell'ordine ed in particolare il comando di Polizia Municipale dovranno effettuare controlli periodici a campione, senza preavviso, su tutto il territorio comunale e dei verbali ispettivi ne dovrà essere inviata copia al Comune in persona del Sindaco e tutti gli altri interessati ne potranno richiedere copia per iscritto.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to GERVASI GIACOMO

IL SINDACO  
F.to COPPOLA NICOLO'





**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

**IL SINDACO**  
( F.to Nicolo' Coppola )

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

**Dal Municipio, 21-05-2014**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. LANZALACO RITA  
ANTONELLA

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

**N. Reg. Pubbl. 1392**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21-05-2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 21-05-2014 al 05-06-2014 nonché sul sito web del Comune, [www.castellammaredelgolfo.org](http://www.castellammaredelgolfo.org)

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. LANZALACO RITA  
ANTONELLA

---

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente ordinanza è divenuta esecutiva il

**Dal Municipio, 21-05-2014**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. LANZALACO RITA  
ANTONELLA